

SOMMARIO

1. IL CIRCOLO NON È UN ESERCIZIO PUBBLICO
2. ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
3. ALTRE ATTIVITÀ
4. ENPALS E AGIBILITÀ

(Vedi anche l'indice analitico a pag. 6)



1) IL CIRCOLO NON È UN ESERCIZIO PUBBLICO

L'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza necessità d'alcuna autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Il ministero dell'Interno, attribuisce con proprio decreto ad alcuni enti nazionali a finalità assistenziale come l'AICS un ulteriore riconoscimento al quale la legge fa conseguire particolari effetti di cui tratteremo in questo capitolo.

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali il circolo AICS può liberamente promuovere attività sportive, culturali, turistiche e ricreative in genere.

Può anche offrire ai propri soci e ai soci AICS in genere, servizi come le somministrazione e distribuzione di bevande, alimenti e generi vari che favoriscano una più confortevole partecipazione alle attività sociali. Per questo aspetto, si è spesso erroneamente indotti a identificare il circolo con tale attività, talvolta come un vero e proprio locale aperto al pubblico, ma non è così.

Il circolo **non è un pubblico esercizio** perché:

- svolge la propria attività in favore dei soci;
 - non ha fini di lucro;
 - è un ente non commerciale di tipo associativo il cui oggetto esclusivo o principale non è l'esercizio d'attività commerciali;
 - nel caso in cui un socio fruisca di un servizio quale ad esempio il bar, anche versando del denaro per le consumazioni questo rappresenta un finanziamento indiretto al circolo per l'attuazione delle attività statutarie
- Tutto ciò consente alle associazioni aderenti all'AICS di godere di una serie di agevolazioni che favoriscono l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al piano commerciale e alla normativa che regola le attività degli esercizi pubblici.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati" (G.U. 20/6/2001 n. 141).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;

Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564; così come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 - b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 2 - Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
 - a) l'ente nazionale con finalità assistenziali cui aderisce;
 - b) il tipo di attività di somministrazione;
 - c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 - d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
 - e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico - sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'Atto costitutivo o dello Statuto.
4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

BAR INTERNI: FACILITAZIONI PER I CIRCOLI AFFILIATI AICS

L'AICS appartiene alla ristretta categoria degli **associazioni nazionali di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno**. Tale qualifica permette ai circoli ad essa affiliati di godere di una particolare disciplina di favore sotto il profilo amministrativo. Tali **agevolazioni** verranno meno se il circolo non provvederà a rinnovare l'affiliazione all'AICS di anno in anno.

- I circoli affiliati all'AICS non rientrano nel piano commerciale comunale che assoggetta a limiti l'apertura d'esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (L.n.287/1991 art.3, comma 6, lettera e);
- L'esercizio di tale attività è subordinato alla semplice presentazione, da parte del Legale Rappresentante, di una **comunicazione di volontà**, ovvero la **Denuncia di Inizio Attività (DIA)** presso il Comune (L.n.235/2001, art. 2);
- **Non è richiesta l'iscrizione al Registro Esercenti Commercio (REC)**, quando l'attività è condotta dallo stesso Presidente o da suo incaricato in nome e per conto del circolo, sempre che lo statuto del circolo

contenga le clausole previste dall'art.148 del TUIR ex 111(vedi parte civilistica - statuti).

Qualora invece la gestione sia affidata a terzi, questi dovranno essere in possesso dell'iscrizione al REC.

Il circolo AICS potrà, pertanto, organizzare nell'ambito della propria sede ed esclusivamente a favore degli associati propri o di altri Circoli AICS, servizi accessori quali attività di mensa interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25.08.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.

LA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

La procedura di comunicazione di inizio attività si basa sull'istituto del **silenzio-assenso**, e consente al circolo di iniziare la somministrazione di bevande e alimenti ai soli soci dal momento della notifica della denuncia al Sindaco. Nella DIA il Rappresentante legale del circolo dovrà indicare (L.n.235/2001):

- l'ente nazionale con finalità assistenziali cui aderisce il circolo;
- il tipo di attività di somministrazione svolta (alimenti e bevande alcoliche)
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che il proprio statuto è stato adeguato alle clausole di cui all'art. 148 del TUIR (ex 111)
- che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e alle prescrizioni in:
 - materia edilizia
 - igienico-sanitaria
 - criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero.

La documentazione da unire alla denuncia può differire da Comune a Comune e pertanto si consiglia di verificare presso l'amministrazione comunale di competenza l'effettiva richiesta degli elementi di seguito riportati.

• Il contenuto degli **allegati** che solitamente accompagnano la DIA sono:

- i dati completi del circolo, del presidente e dell'eventuale gestore;
- dichiarazione d'appartenenza rilasciata dalla Presidenza Nazionale dell'AICS nella quale si attesta che il circolo è regolarmente affiliato;
- planimetria dei locali del circolo;
- copia dello statuto dell'atto costitutivo del circolo;
- autorizzazione igienico-sanitaria dei locali rilasciata dall'ASL;
- fotocopia del contratto dell'eventuale contratto d'affitto dei locali del circolo;

Il Comune dovrà verificarne la regolarità, e comunicare eventuali irregolarità o incompletezza della dichiarazione, ed eventualmente disporre, con provvedimento motivato da notificare entro il termine perentorio di 60 giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività. Contro tale atto il circolo può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente e chiedere la provvisoria sospensione del provvedimento. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia d'inizio attività (regolare e completa) e non avendo notificato un formale provvedimento di diniego, la Pubblica Amministrazione decade dal potere d'inibizione.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE

Cosa fare:

- Compilare la Denuncia d'Inizio Attività sull'apposito modulo, disponibile nei Comuni

Cosa dichiarare:

- Che i locali sono conformi all'art. 4 D. Min. n. 564/92 (sorvegliabilità)
- Che l'associazione o il Circolo si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex 111) commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle imposte sui redditi.
- Di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria e la conformità ad essa dell'attività in oggetto
- Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia e igienico - sanitarie

Documenti da presentare:

- Copia Atto costitutivo e Statuto del circolo
- Dichiarazione d'appartenenza rilasciata dalla Presidenza Nazionale dell'AICS nella quale si attesta che il circolo è regolarmente affiliato;
- Planimetria dei locali del circolo;
- Autorizzazione igienico-sanitaria dei locali rilasciata dall'ASL;

REQUISITI DEI LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE

I locali in cui i circoli e le associazioni effettuano somministrazioni di alimenti e bevande ai soli soci, devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie, nonché in possesso della **documentazione relativa alla destinazione d'uso**. Ciò significa che i circoli dovranno rivolgersi preventivamente agli Enti Locali competenti per territorio al fine di reperire le normative ed i regolamenti a cui dover far riferimento.

I luoghi adibiti alla somministrazione dovranno rispettare i **requisiti di sorvegliabilità**, di cui al D.M.n.564/92 art.4 e successive modifiche, ossia:

- devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo;
- sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita la sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno o i prodotti che vi sono somministrati.

Ai fini del rilascio dell'**autorizzazione sanitaria** i locali dove si svolge la somministrazione devono rispettare le prescritte norme sanitarie.

Il trasferimento del circolo, da un locale ad un altro situato nello stesso Comune, potrà avvenire con la richiesta di una nuova autorizzazione igienico-sanitaria dei locali e comunicazione del trasferimento all'Amministrazione Comunale.

L'ATTIVITA' DI GESTIONE

L'attività della somministrazione deve essere **gestita** dal responsabile (Presidente) del circolo o dai rappresentanti/soci, così come risultano dalla denuncia di inizio attività.

In ogni caso il personale che somministra o manipola alimenti e bevande deve essere provvisto di apposita **tesera sanitaria**, rilasciata dall'ASL territorialmente competente.

In caso di infrazione di questa disposizione verranno irrogate sanzioni amministrative. Il listino prezzi e i documenti autorizzativi è bene che siano esposti sempre in luogo visibile da chiunque.

CAMBIO DEL PRESIDENTE E ALTRE VARIAZIONI

In caso di cambio del presidente del circolo, o della persona indicata come rappresentante o responsabile del servizio di somministrazione, il circolo dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, allegando la dichiarazione d'appartenenza rilasciata dall'AICS con l'indicazione del nominativo del nuovo presidente. In ogni caso il Legale Rappresentante del circolo è tenuto a dare **comunicazione** al Comune per **ogni variazione** intervenuta successivamente alla DIA, parimenti nel caso di cambio d'affiliazione ad ente nazionale. Resta ferma, naturalmente, la possibilità al Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

ORARIO E TURNO DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli spazi dei circoli AICS non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, né all'obbligo della chiusura settimanale.

Eventuali limitazioni potrebbero essere imposte dal Comune, nell'esercizio del potere ex art. 9 del TULPS, che conferisce all'autorità comunale il potere di impartire prescrizioni nel pubblico interesse, a chiunque ottenga un'autorizzazione ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Tali limitazioni tuttavia potrebbero solo disciplinare l'attività di somministrazione sottoposta a licenza e non l'attività del circolo in genere che, giacché ambiente privato, non può essere sottoposto ad alcuna limitazione temporale.

2) ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLE DI IGIENE ALIMENTARE (HACCP)

Il Decreto Legge 155/1997 ha disposto, con effetto 30/6/99, l'obbligo generalizzato per **tutti i punti** di somministrazione alimenti e bevande (compresi anche gli spazi di circoli ed associazioni), di dotarsi di un sistema di autocontrollo mediante il cosiddetto metodo **HACCP** ("analisi dei rischi e controllo dei punti critici del ciclo produttivo"), volto a garantire l'igiene alimentare con la conseguente riduzione del rischio di contrazione di malattie a trasmissione alimentare.

Il metodo HACCP prevede il controllo della provenienza, del trasporto, del deposito, della trasformazione, della

preparazione, della manipolazione, della distribuzione, della somministrazione, del confezionamento e della vendita finale del prodotto alimentare.

Il Presidente o altro soggetto responsabile se nominato (che solitamente è un consulente HACCP) dovrà definire un'apposita **procedura di autocontrollo**, predisponendo anche materiale consultabile dagli organi di controllo dell'autorità sanitaria, al fine di garantire un'opera costante di monitoraggio.

DIVIETO DI FUMO NEI CIRCOLI

Gli esercizi aperti al pubblico e ai luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli alberghi e ai ristoranti, bar nonché tutti quelli adibiti ad attività ricreative e i **circoli privati di ogni tipo devono osservare la nuova normativa sul divieto di fumo ai sensi della** legge n. 3 del 16 gennaio 2003 entrata in vigore il 10 gennaio 2005. Come chiarito dalla **circolare 17 dicembre 2004** del ministero della salute recante "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3" "le nuove prescrizioni ...omissis... sono applicabili e vincolanti per la generalità dei "locali chiusi" privati aperti a utenti o al pubblico, di cui al comma 1 dell'art. 51, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, **circoli privati** e tutti i locali di intrattenimento..."

Il divieto di fumare vige, quindi, all'interno dei locali chiusi, a eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

A meno di un atto formale di delega, il responsabile circa la vigilanza si deve ritenere essere il legale rappresentante del circolo.

A lui quindi il compito di:

1. *richiamare* formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;

segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, *il comportamento* del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

2. All'interno del circolo dovranno essere esposti cartelli che indicano il divieto di fumo.

Ricordiamo che, in caso di violazione, sono previste pesanti sanzioni a carico di quest'ultimo (da 220,00 a 2.200,00 euro) e, in misura minore, a carico del trasgressore (da 27,50 a 275,00 euro).

Ad accertare, altresì, le infrazioni saranno gli agenti della polizia municipale nonché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI

Il Codice della Privacy, D.Lgs. 196 del 30/06/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 prevede a carico di chi effettua "trattamento di dati" una serie di adempimenti.

I dati raccolti vengono distinti in:

- "**dato personale**": è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;

- "**dati sensibili**": sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, *nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*.

Nella pratica la mera richiesta di certificazioni medico-sanitarie da parte delle associazioni sportive costituisce raccolta di dati sensibili;

La raccolta dei dati, che avviene generalmente attraverso la compilazione della domanda di ammissione a socio o nel modulo di iscrizione ad una gara, rappresenta il momento iniziale in cui nascono gli obblighi a carico dell'associazione che deve informare l'interessato sui motivi, ragioni e finalità dell'acquisizione dei dati, sulle modalità di trattamento e chiedere l'eventuale consenso.

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.

L'art. 24 del D.Lgs. 196/2003 prevede che il consenso non è richiesto "*quando il trattamento, con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per*

il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13".

In altri termini non è necessario richiedere in forma scritta il consenso al socio nel caso in cui i suoi dati personali rimangono custoditi all'interno dell'associazione.

Casi in cui è obbligatorio il consenso

Il consenso è **sempre** richiesto e deve essere documentato per iscritto quando riguarda il trattamento di dati sensibili (es. dati inerenti lo stato di salute) o quando riguarda dati personali che vengono comunicati all'esterno e sono oggetto di diffusione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Altro adempimento da non sottovalutare è quello di predisporre il documento programmatico sulla sicurezza in cui si procede ad una analisi delle modalità con cui vengono conservati i dati raccolti e si identificano le procedure da osservare per "garantire" la loro sicurezza.

Questo documento deve essere redatto entro il 31 dicembre 2004. Il Garante per la protezione dei dati personali ha a tal fine messo a disposizione sul sito www.garanteprivacy.it un facsimile che può essere utilizzato come schema di riferimento.

3) ALTRE ATTIVITÀ

LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA RIVOLTE AL PUBBLICO

L'entrata in vigore (12 aprile 2002) della nuova normativa (DPR 26 ottobre 2001 n.430) sulla disciplina "**dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali**" rivolte al pubblico, ha stabilito che i circoli e le associazioni (enti senza scopo di lucro e fini assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, ecc.) derogano al divieto generico prescritto dalla stessa legge per l'organizzazione di lotterie, tombole, riffa o pesca o banco di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche a **patto che le manifestazioni siano finalizzate al finanziamento dei circoli stessi.**

• Lotteria (o sottoscrizione a premi)

Il Legale Rappresentante del circolo deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare **comunicazione scritta** (non più, come voleva la precedente disciplina, un'autorizzazione) al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua l'estrazione, allegando il Regolamento della lotteria che deve dettagliare:

- quantità e natura dei premi;
- quantità e prezzo unitario dei biglietti;
- luogo di esposizione dei premi;
- luogo e tempo dell'estrazione e della consegna dei premi ai vincitori.

Inoltre:

- deve avere dimensione locale (vendita entro la Provincia);
- deve emettere biglietti per un importo massimo di 51.645,69 euro indipendentemente dal loro valore unitario.
- i biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati da registri a matrice.

• Tombola

Il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la tombola allegando il Regolamento che deve dettagliare:

- la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione - pari al valore complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo di acquisto o al loro valore normale - a favore del Comune ove si svolge la tombola, con scadenza non inferiore a tre mesi, sia in denaro, che titoli, che fidejssione bancaria/associativa.

Per ottenere la restituzione della cauzione, l'Ente Organizzatore dovrà presentare all'Incaricato del Sindaco l'attestazione dell'avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall'estrazione. In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune.

Inoltre tale manifestazione:

- deve avere dimensione locale (Comune ove si svolge e nei Comuni limitrofi);
- le cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza limite di numero.
- avrà un tetto massimo di monte premi di 12.911,42 euro.

• **Pesche o banchi di beneficenza**

Anche in questo caso, il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la Pesca o il Banco di beneficenza allegando il Regolamento della stessa, che deve specificare:

- il numero di biglietti che si intende emettere;
- il relativo prezzo.
- esse devono avere dimensione locali (vendita dei biglietti nel Comune di svolgimento), con il tetto dei premi non superiore a 51.645,69 euro.

• **Regole comuni alle tre manifestazioni**

- I premi ottenuti dagli enti (circoli e associazioni) anche se a titolo gratuito sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 10% a carico dell'ente organizzatore;
- la vendita dei biglietti/cartelle non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o sistemi analoghi;
- i premi possono essere servizi e beni mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito;
- la serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello stampatore;
- l'estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i Comuni interessati, indicando gli estremi delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle;
- prima dell'estrazione un Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle;
- dell'estrazione e della chiusura della pesca deve essere redatto processo verbale inviato in copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere presente all'estrazione e alla chiusura della pesca.

APPARECCHI DA GIOCO LECITO

Nei locali del circolo è consentita, previa **autorizzazione** ex art. 86 del TULPS del Comune, l'installazione di apparecchi automatici da gioco a favore dei soci, purché non consentano di conseguire alcuna utilità o premio. Alla domanda al Sindaco va allegata marca da bollo da _ 11,00 per il rilascio dell'autorizzazione e la richiesta della **Tabella dei giochi proibiti** da esporre nel locale. Nelle sale adibite al gioco deve, infatti, essere esposta la Tabella vidimata dal Questore nella quale sono indicati i giochi proibiti (quelli d'azzardo), quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse .

I circoli e le associazioni che hanno in gestione tali apparecchi e congegni, se prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003, devono richiedere un **nulla osta** al Ministero dell'Economia.

Si considerano **apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità** (art. 110, comma 6, TULPS), quelli che:

- si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica;
- si caratterizzano per la prevalenza degli elementi "abilità e trattenimento" rispetto all'elemento aleatorio;
- il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;
- la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi;
- distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali e sono **vietati ai minori di anni 18**.

Si considerano, altresì, **apparecchi e congegni per il gioco lecito** (art. 110, comma 7, TULPS):

1) quelli elettromeccanici privi di monitor che:

- permettano al giocatore di esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica;

- sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore ad un euro;
- distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore complessivo di ogni premio non sia superiore a venti volte il costo della partita;
- 2) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici che:
 - si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro
 - si caratterizzano per la prevalenza degli elementi "abilità e trattenimento" rispetto all'elemento aleatorio;
 - consentono per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.
- 3) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica:
 - che non distribuiscono premi;
 - per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore;
 - il cui costo per singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

ATTIVITA' DI TURISMO SOCIALE

L'attività turistica è un'attività riservata, in linea generale, solo alle agenzie di viaggi in possesso di specifiche autorizzazioni.

Tuttavia, l'art. 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" ha previsto che al di fuori delle agenzie possono organizzare attività turistiche solo le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.

Inoltre, la cosiddetta convenzione internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata dall'Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, sancisce l'obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti gli organismi che operano nel turismo.

Ciò significa che quindi i circoli affiliati all'AICS possono organizzare attività di turismo sociale purché i partecipanti siano soci in possesso della tessera rilasciata dall'ente nazionale.

Da un punto di vista fiscale l'attività di turismo sociale svolta dalle associazioni viene considerata attività commerciale; tuttavia, poiché l'AICS è un ente che rientra tra le Associazioni di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, i sodalizi ad esso affiliati godono per tale attività di un particolare regime di favore. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, in questo caso, può essere considerata fiscalmente irrilevante se nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111) del TUIR, a cui si rimanda nella parte fiscale.

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

L'esercizio di spettacoli e d'intrattenimenti nei circoli **riservati ai soli soci**, secondo una costante giurisprudenza, deve essere considerato come espressione della libertà d'associazione e, pertanto, sottratto alla disciplina dell'art. 68 del TULPS che assoggetta a licenza l'organizzazione di spettacoli nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Ai circoli è data la possibilità, pertanto, di svolgere tali attività senza doversi dotare d'autorizzazione di PS e con il semplice rispetto delle norme sull'agibilità.

È necessario richiedere il "certificato di prevenzione e incendi".

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati **anche a non soci**, oltre a prevedere il rispetto di norme fiscali e previdenziali, quali ad esempio quelle che concernono il pagamento dei diritti d'autore SIAE e degli oneri previdenziali e assistenziali ENPALS, è subordinato alle prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività.

4) ENPALS E AGIBILITA'

L'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) è l'ente che dal 1947

ha il compito di "tutelare" ai fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo (attori, ballerini, cantanti, ecc.). L'AGIBILITA' è una certificazione **obbligatoria** che tutti gli operatori dello spettacolo (fra cui i circoli quando si avvalgono dell'opera di artisti per le attività di spettacolo ed intrattenimento) devono richiedere all'ENPALS, indipendentemente dal fatto che le prestazioni artistiche siano retribuite o meno.

FACILITAZIONI PER I CIRCOLI

L'attività svolta all'interno dei circoli è agevolata da alcune disposizioni che facilitano il rilascio del certificato. E', infatti, ammesso il rilascio del **certificato di agibilità a titolo gratuito**, quando esso sia vincolato ad un singolo evento, a condizione che:

- la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico;
- gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità.

In queste occasioni i lavoratori dello spettacolo dovranno attestare, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto alcun compenso per la prestazione svolta, così come l'organizzatore (il circolo) dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.

Non è richiesto, invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni con riferimento a:

- saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati dai frequentanti corsi didattici;
- manifestazioni organizzate a fini socio-educativi;

quando le stesse siano organizzate da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 (esempio: i circoli AICS);

CHI RILASCIAMO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'ENPALS.

La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE utilizzando l'apposito modello 032/U che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell'ENPALS competente per territorio.

Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità.

VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge.

Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.